



STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUA

“NUOVO CARNEVALE TRINESE”

.....



ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e seguenti del Codice Civile, ed in particolare del Capo III per le associazioni non riconosciute; l'associazione denominata:

“NUOVO CARNEVALE TRINESE”

- con sede legale ed operativa in Piazza Dante 3/A, nel Comune di TRINO

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale, ricreativa ed **utilità sociale**.

2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) La promozione e la conoscenza delle tradizioni storiche e culturali del Carnevale Trinese.

b) Per il raggiungimento delle finalità di promozione, l'associazione organizzerà manifestazioni culturali ed artistiche aventi funzione di sviluppo e crescita dell'espressione del Carnevale Eventi organizzati sia in proprio che avvalendosi della collaborazione di altre associazioni locali, nazionali o internazionali, comunque già impegnate ed attive nello stesso campo.

c) Attenzione alle sinergie rivenienti dall'associazionismo concentrate nella ricerca di fornitori di materie prime che consentano all'associazione significativi sconti ed economie di scala o contemplando la possibilità di intervenire come “gruppo di acquisto”.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutti i Cittadini Italiani, persone fisiche maggiorenni, aventi capacità giuridica, che ne condividono gli scopi accettando il presente statuto ed il regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie **complete generalità** e fornire dati utili alla comunicazione sociale, impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Sono previste 4 categorie di soci:

FONDATAORI: coloro che hanno promosso l'iniziativa,

ORDINARI: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo,

SOSTENITORI: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

BENEMERITI: sono persone nominate tali dall'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

E' possibile che un socio appartenga contemporaneamente a più categorie.

Soggetti iscritti in via occasionale alle attività promosse, che non abbiano versato la quota annuale e manifestato volontà di adesione, sono sottoposti al regolamento interno limitatamente alle attività scelte senza acquisire lo status di socio. Nella fattispecie sono semplicemente denominati “Iscritti”.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Il socio non in regola con il versamento del contributo associativo, trascorsi 3 mesi dalla scadenza annuale non rinnovata, perde lo status di socio attivo mantenendo la sola ammissibilità.

6. L'associazione prevede la non trasferibilità della quota e del contributo associativo e la non redimibilità delle stesse, ad eccezione della liquidazione del fondo sociale in caso di scioglimento.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci di ogni categoria hanno uguale diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione.
2. I soci hanno uguale diritto ad essere assistiti e supportati nelle pratiche sia collettive che personali; queste ultime una volta conseguite le opportune esperienze formative necessarie.
3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di partecipare liberamente e pro-quota per le spese sostenute nello svolgimento delle attività alle quali si sono regolarmente iscritti rispettandone anche il protocollo se ulteriormente precisato.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto ed il regolamento interno.
5. I soci fondatori fungendo da promotori dell'iniziativa, svolgeranno la propria attività di guida nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Ammissione - Recesso ed esclusione del socio)

1. La domanda di ammissione deve essere indirizzata all'associazione in forma scritta e su apposito modulo predisposto. Le domande di ammissione sono valutate in via esclusiva dal Presidente o dal Consiglio Direttivo a ricezione della domanda di ammissione.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o contravviene al suo regolamento interno può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
6. L'esclusione del socio può essere anche sottoposta al voto dell'Assemblea su istanza del Presidente. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario in opposizione all'esclusione.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,La figura del Segretario nominato è predisposta unicamente ai fini della verbalizzazione assembleare e/o delle riunioni del Consiglio Direttivo non ha lo status di organo sociale.
1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
3. Per la convocazione delle assemblee è possibile avvalersi delle moderne tecnologie informatiche. Le e-mail ed i sistemi di messaggistica collettiva, se veicolati dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, sono considerati mezzi idonei alla convocazione assembleare, unitamente alla obbligatoria affissione in apposita bacheca interna ai locali di riunione.
4. L'Assemblea è anche convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengono necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:
 - E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
 - E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. Non costituisce forma assembleare la semplice riunione dei soci o parte di essi nel corso delle previste attività. Questa forma di riunione potrà prendere decisioni in merito allo svolgimento delle attività stesse il cui protocollo è demandato al regolamento interno.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su istanza del Presidente sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica per un triennio;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, tutte sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone solo quando la questione è stata rivolta all'Assemblea da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 12 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la totalità dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di private liberalità,
 - c. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, detratte tutte le spese relative alla liquidazione della stessa, i fondi in avanzo devono essere divisi tra i soci, così come i beni eventualmente acquistati ed ancora a magazzino, possono essere divisi o assegnati ad uno o più soci che ne manifestino interesse in ragione del valore contabile e non commerciale degli stessi.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma l'assemblea straordinaria di scioglimento potrà decidere in merito al conferimento in beneficenza del fondo sociale residuale.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. [Firma]

Sig. [Firma]


Sig. [Firma]

Sig. [Firma]

Sig. [Firma]

[Firma]

Sig. [Firma]
 Sig. [Firma]
 Sig. [Firma]
 Sig. [Firma]
 Sig. [Firma]
 Sig. [Firma]
 Sig. [Firma]



17 GEN. 2017

3 59 17/01/2017

200,00

TTZ17L000059000HH

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TTZ

